

L'Agenzia delle Entrate può accertare la mancata applicazione della legislazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro



L'Agenzia delle Entrate può accertare la mancata applicazione della legislazione in materia di **sicurezza e salute nei luoghi di lavoro** al momento dell'assunzione dei lavoratori e conseguentemente revocare le **agevolazioni** concesse per l'**incremento occupazionale** riconosciuto dall'art. 7, Legge n. 388/2000, ai datori che hanno aumentato il numero dei dipendenti con contratto a **tempo indeterminato** tra il 1° ottobre 2000 e il 31 dicembre 2003.

È quanto decidono, in sintesi, i Supremi Giudici di **Cassazione**, con la **sentenza del 20 febbraio scorso, n. 3422**, respingendo il ricorso della società raggiunta da tre avvisi con cui veniva recuperato il credito d'imposta riconosciuto. Colpa della società quella di aver posto in essere alcuni degli **adempimenti** previsti dalla citata norma solo in **epoca successiva a quella dell'assunzione dei lavoratori**, più in particolare venivano effettuate con ritardo la nomina del responsabile della sicurezza e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, la valutazione del rischio ambientale e quella non strumentale del rumore.

Come precisato dagli Ermellini, il credito d'imposta è riconosciuto **se sussistono le condizioni indicate** al comma 5

del menzionato art. 7, tra le quali quella posta dalla lettera d), che siano *“rispettate le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori”* previste dal D.Lgs. n. 626/94 e dal D.Lgs. n. 494/96, nonché dai successivi decreti attuativi delle direttive comunitarie in materia. In caso contrario, è **precluso l'accesso al beneficio**. E neppure la circostanza che, **al momento dell'accesso dell'Ufficio**, la legislazione in materia di sicurezza fosse rispettata può assumere rilevanza per la Corte, ferma nell'escludere le condizioni di ammissione al beneficio.